

8.4.

Progetti di legge
raccomandati dal Ministro delle Fi-
nanze
in formato del q. Marzo 1889.

- 1° Motivaggine al Consiglio dei
Ministri per considerare un
prestito all'anno fino alla con-
cessione di cinquanta milioni.
 - 2° Nuovo prestito volontario a
favore delle finanze dello Stato.
-

Imposto si degge

Art. 1°

È aperto presso le Esborse Provinciali
un ~~verso~~ prestito volontario a favore
delle finanze dello Stato.

Art. 2°

Il versamento del prestito ~~potrà~~
avver luogo in due rate uguali di cui
la prima dovrà e per pagata fra
tutto il corrente Marzo, la seconda fra
tutto Aprile successivo.

Art. 3°

A tale effetto i contribuenti pagheranno
alla Esborse Provinciale la relativa
Dichiarazione sul modulo che loro verrà
dalla medesima somministrata col
contenuto ormai sopramesso della prima
rate.

Art. 4°

Il Minimo della somma per cui
ciascuno potrà contribuire in questo
prestito è stabilito in L. ~~70~~ 72.

Art. 5°

Coloro che ne termini vorrà prefissi
avranno versata una somma di ~~L. 720.~~
lire avranno Dritto ad una obbligazione
dello Stato del valor nominale di
Lire 1000, sulle stesse basi di quelle
create col R. Edicto 27. Maggio 1834.
Coloro poi che contribuiranno per
una somma inferiore a ~~L. 720.~~ avranno
Dritto ad una rendita reddituale
del Debito Pubblico in ragione di

L^o 5. per ogni L^o 72. di Capitale versato
A quali Gedole faranno pure riferimento
a coloro che preferiscono questi titoli
alle obbligazioni dello Stato.

Art. 6°

I contribuenti che non avranno prodotto
fatto alla propria scadenza forse stabilito
al pagamento della seconda rate
del Diciliarato Prestito non conseguiranno
per la total somma versata che una
rendita al pari.

Art. 7^{mo}

Le obbligazioni di cui all'art. 5°
produrranno l'interesse del 4%
e sarà inoltre assegnata annualmente
una somma corrispondente al 2%
dal impiegarsi metà nell'estinzione
al pari delle stesse obbligazioni e per
l'altra metà da distribuirsi in gran
secondo le basi del già citato P^o Edito.

Art. 8°

La decorrenza della rendita tanto
delle obbligazioni dello Stato quanto
delle Gedole del Debito redimibile
datata dal 1^o marzo corrente

Gli altri coloro per altro che avranno
contribuito a formare i primi mille
milioni effettivi di questo Prestito
avranno diritto alla decorrenza della
rendita dal 1^o di Gennaio pro pro
Qualora i versamenti eseguiti
in tutte le Caserme dello Stato
alla stessa data vengano a produrre

una somma corrente quella del 20.
miliuni scorruti farà accordato lo stesso
beno fino della Decorrenza della rendita,
dal 1^o di Giugno a tutti quelli che furono
operati nello stesso giorno in cui si
compiò una tali somma?

Art. 9.

Per il pagamento della rendita per
mesi di Giugno e febbrajo faranno
spediti appositi vaglio pagabili
alla fiducia del suo gestore

Art. 10.

I Vagli del Prestito Volontario aperto
col M. Edito del 23. Marzo 1848, faranno
ammessi coi relativi interepi in paga-
mento della seconda rata di questo
nuovo Prestito fin alla concorrenza
del 25. g.º del montare della rata
medesima)

Art. 11.

Le obbligazioni dello Stato faranno
rimeggi ai contribuenti dell'atto del paga-
mento della seconda rata.

Riguardo poi a coloro che avevano
pagato il prestito in una sola rata
le obbligazioni faranno loro conseguire
nella prima quindicina di Aprile
proprio renduto.

Quanto poi alle edole del debito
redibile faranno esse rilasciate
abbastanza in tempo per la riscopione
del 1^o Rendite di rendita.

Art. 12.

Canto le Obbligazioni, quanto le
Cedole nel prestito menzionate faranno
imputabili per loro valor nominale
^{in qualunque} del ~~stesso~~ prestito obbligatorio che potesse
venire stabilito, presso.

D'oggetto idei contribuenti in questo
Prestito fanno col tempo in grado di
giustificare l'attuale saldo concorso
riceveranno dal Consorzio provinciale
un Doppio della Dicessione che
avranno a tal fine, spedita secondo
il Disposto dell' art. 3º.

Non importa b'è
giacché ciò.

Progetto di legge
per l'imprestito volontario

art. 1.

E' aperto un progetto volontario a
favore delle finanze dello Stato

Quale imprestito potrà farsi in due
modi, cioè: per acquisto di obbligazioni
dello Stato di lire mille ciascuna; e per
acquisto di cedole del debito pubblico redimibile
del minimum di lire cento.

Rit° 1:

Delle obbligazioni dello Stato

art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato
ad emettere, nella forma voluta dalle vigenti
leggi, tante obbligazioni dello Stato al portatore,
di lire mille ciascuna di valore nominale,
queste ne saranno richieste a tutto il giorno
quindici del prossimo aprile, non però
oltre la somma totale di trenta milioni.

Queste obbligazioni saranno emesse
sulle stesse basi e nella stessa forma
di quelle create col Regio Edicto 27 Maggio 1834.

art. 3.

Ciascuna di dette obbligazioni porterà
l'annuo interesse di lire quaranta, pagabile
per semestre, oltre il diritto ai premii

Stabiliti nell' articolo seguente

Art. 4.

Per questo debito, e fino alla sua totale estinzione, sarà fatta un' apprezzazione sul tributo prediale di una somma eguale al sei per cento del capitale nominale, da impiegarsi per la concorrente del quattro per cento nel pagamento degli interessi, e per la concorrente del due per cento nella estinzione delle stesse obbligazioni, ed in premio, da regolarfi per mezzo dell' estrazione a sorte, in tutto a norma del suddetto Regio Editto 27 Maggio 1834.

Art. 5.

Il prezzo delle obbligazioni come sopra create è stabilito nella somma di lire settecento venti per ciascuna obbligazione.

Questo prezzo dovrà essere versato nelle tiroserie provinciali in due rate eguali, cioè: metà a tutto il 15 del prossimo aprile, e metà a tutto il 15 Maggio prossimo venturo.

Art. 6.

Coloro che vorranno concorrere in questo modo al prestito volontario, dovranno dichiarare a tutto il giorno 15 del prossimo aprile il numero delle obbligazioni che vogliono acquistare, pagando contemporaneamente

la metà del prezzo sopra stabilito, e
risparmendo l'obbligo di pagare l'altra
metà nel termine sopracitato.

Quella dichiarazione dovrà essere fatta
alle Segreterie provinciali, secondo il modulo
che verrà annesso alla pubblicazione della
presente legge.

art. 7.

Coloro che non pagheranno la
seconda rata alla propria scadenza sopra
stabilita, perderanno il diritto alle
obbligazioni dello Stato, e conguiranno
soltanto una rendita eguale al 5 per
cento della somma effettivamente versata.

art. 8.

La decorrenza della rendita delle
obbligazioni daterà dal primo del prossimo
aprile.

Coloro per altro che verseranno l'intero
prezzo delle obbligazioni all'atto della loro
dichiarazione, e coloro che anche versando
all'atto della dichiarazione la sola prima
rata avranno però concorso a versare nell'
Erario i primi dieci milioni effettivi,
avranno diritto alla decorrenza della rendita
dal primo gennaio del corrente anno.

I versamenti fatti nel giorno in
cui si compierà l'incasso dei primi

dieci milioni effettivi, godranno tutti
del beneficio della rendita dal 1^o gennaio
scorso, quando anche la detta somma ne
fosse ecceduta.

Art. 9.

Per il pagamento della rendita
del trimestre Gennaio, febbraio e Marzo
saranno spediti appositi vaglia pagabili
alla scadenza del primo semestre.

Art. 10.

I vaglia del prestito volontario
aperto col Regio Editto 23 Marzo 1848
saranno ammessi coi relativi interessi
in pagamento della seconda rata del
prestito fino a concorrenza del quarto
della rata medesima.

Art. 11.

I titoli delle obbligazioni saranno
rimessi agli acquirenti all'atto del pagamento
della seconda rata.

Riuardo a coloro che pagheranno
l'intero prezzo all'atto della dichiarazione,
i titoli delle obbligazioni verranno loro
rimessi entro la seconda quindicina
del prossimo aprile.

Art. 12.

Le obbligazioni acquistate in forza
della presente legge saranno imputabili
per il loro valore nominale nelle quote

3. "e quali l' successivo potrà essere
svolto nel prestito obbligatorio ~~prodotto~~
di cui fu presentato il progetto alla
camera di deputati nella tornata del 16 marzo.

Ad questo effetto, e perchè i contribuenti
possano giustificare il loro concorso nel
prestito volontario, riceveranno dal governatore
provinciale un doppio della dichiarazione
da loro fatta secondo il disposto dell'art. 6.

Art. 2.

Delle cedole del debito redimibile

art. 13.

Il ministro delle finanze è autorizzato
ad emettere nella forma voluta dalle vigenti
leggi tante cedole del debito pubblico redimibile,
al portatore, quante ne saranno richieste
a tutto il 15 aprile prossimo venturo.

art. 14.

Queste cedole produrranno una
rendita di lire cinque per ogni lire
cento di valore nominale.

Il valore nominale d'ogni cedula
non potrà essere minore di lire cento

Le cedole di somma maggiore
dovranno sempre essere multiple di
lire venti.

~~ad eccezione~~

~~Le cedole di questa cedola si dovranno
avvicinare al massimo possibile a quei lire cento~~

Dicembre anno mille novemcento die

Congresso generale

art. 15.

1^o - 6 - 71

Per il debito che riguarda dalle cedole emesse, e fino alla sua totale estinzione sarà fatta un'astiguazione sul tributo prediale di una somma eguale al sei per cento del capitale nominale, da impiegarsi per la concorrente del ~~quattro~~ ^{cinque} per cento nel pagamento degli interessi, e per la concorrente dell'uno per cento nell'estinzione delle stesse cedole per estinzione a scote mediante il rimborso del loro valore nominale se il loro corso è eguale o superiore al pari, o ~~comprate~~ ^{in via di} compre a favore delle finanze se il corso è inferiore al pari.

Art. 16.

Il prezzo di queste cedole sieno stabilito a lire settantadue per ogni lire cento di valore nominale.

Questo prezzo dovrà essere versato nelle tesorerie provinciali nelle rate e nei termini dell'art^o 5 della presente legge.

Art. 17.

La emissione di queste cedole, in quanto al modo e tempo delle dichiarazioni, al pagamento del loro prezzo, alla decorrenza della rendita, alla remissione dei titoli, ed alla loro

imputazione nell'impostato obbligatorio
è regolata in tutto nel modo prefatto
agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della
precedente legge.

La decorrenza delle rendite dal 1° gennaio
sopra a mente dell'art. 8 sarà goduta
dagli acquirenti delle cedole che avranno
versato l'intero prezzo all'atto della
dichiarazione, o che ~~avranno versato~~ all'
atto della dichiarazione la sola prima
rendita avranno però contribuito a ~~versare~~ nell'erario
i primi due milioni effettivi.

Rit. 3°

Diposizioni generali

art. 18.

Nel giorno 15 del prossimo aprile
la quantità tanta delle obbligazioni dello
Stato, quanto delle cedole del debito redimibile,
messa in virtù della presente legge, resterà
irrevocabilmente determinata.

art. 19.

I termini prefissati dalla presente
legge sono perentori, e non potranno
essere in verun modo prorogati.

art. 20.

Le appannazioni sul tributo prediale
prescritte negli art. 4 e 15 saranno
fatte appena sia determinata la quantità
dei debiti obbligatori e delle cedole, e si
conosca perciò il montare del loro rispettivo
capitale nominale.

Arg. n. 62.

Stamps: pg.

N^o 62.

Sia stampato e distribuito domani al Consiglio
nella Carta di 88 pag.

Altro progetto di legge alla Camera
relativo allo progetto presentato dal
Ministro d'Finanze per un
imposto sul cibo con volontario

Scritto il 7 Maggio.